

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4475

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GAZZARA

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in materia di riscossione delle entrate mediante ruolo

Presentata l'11 novembre 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge modifica l'attuale modello di recupero coattivo dei crediti previdenziali, basato sull'esclusività del sistema dei concessionari della riscossione dei tributi, al fine di ampliare gli strumenti di riscossione di cui dispongono gli enti e di eliminare alcune criticità operative attraverso la revisione della fase di riscossione coattiva.

Al fine si rivelerebbe utile ripristinare l'autonomia organizzativa e gestionale degli enti pubblici non economici, cui potrebbe attribuirsi la facoltà di una selezione dei crediti.

Come effetto si avrebbe una differenziazione delle modalità di recupero tra quelle meritevoli di gestione professionalizzata (crediti alle aziende, verbali ispettivi, procedure concorsuali) dei quali si occuperebbe l'avvocatura dell'ente, e quelle suscettibili di gestione « automatiz-

zata » (crediti dei lavoratori autonomi, note di rettifica, eccetera), che potrebbero restare oggetto di esazione esattoriale.

In tale modo potrebbero essere conseguiti positivi e incisivi risultati quali, esemplificativamente:

a) tempestivo controllo e intervento nei casi di insolvenze aziendali, con celerità e specificità di rimedi a tutela dell'integrità del patrimonio aziendale e attenuazione del rischio di consolidamento di gravose esposizioni creditorie, per contribuzione insoluta comunque accreditata al personale nonché a carico del Fondo di garanzia gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il trattamento di fine rapporto a favore di dipendenti di aziende fallite;

b) economia di spesa degli onerosi compensi pagati ai concessionari anche in caso di mancato recupero del credito e per

attività (ad esempio, insinuazioni, nelle procedure fallimentari) che gli uffici dell'ente gestirebbero a costo ridotto (essendone comunque tuttora investiti per la residuale attività di recupero prestazioni). Eliminazione dei ristretti termini di decadenza (annuale) che attualmente regolano e condizionano i recuperi esattoriali e ritorno all'utilizzo della procedura monitoria che assicura un titolo giudiziale durevole per un decennio e riattivabile nel tempo;

c) più agevole sistemazione contabile dell'incassato sulle posizioni contributive dei soggetti interessati dall'azione di recupero, a vantaggio della trasparenza dell'attività amministrativa.

La modifica proposta consentirebbe l'ampliamento e la diversificazione dei canali di recupero dei crediti, affiancando le avvocature degli istituti, che si sono di

recente munite di un « sistema informatico » tecnologicamente molto avanzato e in linea con le risultanze, degli archivi amministrativi, che ha notevolmente affinato e potenziato le strategie inerenti i crediti dei concessionari della riscossione, nonché inserendo utili elementi di competitività fra gli strumenti utilizzati dalle strutture dell'istituto.

La descritta modifica non interferirebbe peraltro con il meccanismo della cartolarizzazione e della cessione dei crediti (e con le relative implicazioni in tema di anticipazioni al bilancio dello Stato), in quanto le avvocature degli enti seguirebbero a curare la riscossione dei crediti, come peraltro già attualmente avviene per i crediti *ante* 1999, per conto della società cessionaria (avendone l'INPS apposita formale delega) e con imputazione e riversamento alla stessa dell'incassato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono sostituiti da seguenti:

« 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi.

2. Può essere effettuata mediante ruoli affidati ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate degli enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici, delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali ».

€ 0,26



14PDL0052000